



COMUNE DI BREGANZE

Piazza G. Mazzini, 49 – 36042 Breganze

Tel. Centralino 0445/869300 – Fax 0445/869301

C.F. e P.I.: 00254180243

Sito Internet: www.comune.breganze.vi.it

e-m@il: info@comune.breganze.vi.it

ORDINANZA

N. 66 DEL 28.11.2009

OGGETTO: Divieto di campeggio e di sosta finalizzata al pernottamento con camper, roulotte, furgoni, autoveicoli in genere sul territorio comunale, in attuazione della L. n. 125 del 24 luglio 2008.

IL SINDACO

Considerato che si sono verificati casi di stazionamento di caravan, autocaravan ed altri mezzi con installazione di strutture per svolgere le consuetudini di vita, configurando di fatto una situazione di campeggio o attendamento in aree prive delle caratteristiche che rendano esercitabili tali attività;

Vista la relazione a firma del Comandante del nucleo di polizia locale protocollata in data 29.9.2009 al n. 15117 nella quale si evidenziano le difficoltà incontrate nel provvedere all'allontanamento delle persone senza fissa dimora presenti nel territorio comunale;

Preso atto che il comune di Breganze, nell'ambito del proprio territorio, non dispone di aree adeguatamente e sufficientemente attrezzate e predisposte per ospitare la sosta finalizzata a campeggi ed al pernottamento a mezzo dei citati veicoli;

Ritenuto, pertanto, che tale tipo sosta e bivacco rappresenta un potenziale pericolo per la salute pubblica dovuto alle carenti condizioni igienico-sanitarie (rifiuti, escrementi, assenza di allacciamenti all'acquedotto ed alla fognatura) non solo per chi vi sosta, ma anche per la popolazione e per quanti si trovino a transitare vicino a tali zone;

Considerato che le aree fatte oggetto di bivacco occasionale vengono spesso lasciate in condizioni igieniche precarie a causa dell'incontrollato abbandono di rifiuti domestici e di oggetti di ogni genere, anche pericolosi, e che non essendo materialmente possibile per l'Amministrazione Comunale vigilare continuamente sul comportamento dei soggetti responsabili, non è neppure possibile attribuire con ogni certezza giuridica tali violazioni a soggetti determinati o precedentemente identificati, se non in caso di contestazione diretta, per cui vengono fatti ricadere sull'intera cittadinanza i costi ed i disagi per la pulizia straordinaria di tali aree;

Rilevato che al di là dell'aspetto igienico sanitario, in seguito al bivacco e all'occupazione di aree pubbliche e private si sono rilevati sistematici episodi di danneggiamento al patrimonio pubblico e privato tali da configurare un sostanziale scadimento della vivibilità urbana come definito dall'art. 2 lett. b) e c) del Decreto Ministeriale 05 agosto 2008;

Precisato che l'oggetto vietato dalla presente ordinanza non è costituito da qualsivoglia sosta di mezzi, in particolare camper, né essa vuole disincentivare la pratica del turismo itinerante con veicoli, peraltro consentita e disciplinata dall'art. 185 del codice della strada, ma vuole unicamente essere un deterrente all'arbitrario



COMUNE DI BREGANZE

Piazza G. Mazzini, 49 – 36042 Breganze

Tel. Centralino 0445/869300 – Fax 0445/869301

C.F. e P.I.: 00254180243

Sito Internet: www.comune.breganze.vi.it

e-m@il: info@comune.breganze.vi.it

e non conforme uso di tali veicoli e all'utilizzo improprio di aree in funzione di una pratica quotidiana del bivacco da parte di adulti e bambini con possibili situazioni critiche di carattere igienico sanitario ed altre situazioni critiche derivanti dal danneggiamento di manufatti pubblici e privati e conseguenti effetti negativi sulla civile e pacifica convivenza tra i proprietari dei beni danneggiati e gli autori dei bivacchi sopra citati;

Valutato che i fenomeni sopra descritti - **così come delineato nel nuovo quadro normativo cui il presente provvedimento dà attuazione** - costituiscono pregiudizio al libero utilizzo del bene della sicurezza urbana inteso, ai sensi del combinato disposto degli art. 1 e 2 del sopra citato DM 5.8.2008 del Ministro dell'Interno, quale *"bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale"*;

Considerato che in provincia di Vicenza sussistono aree di campeggio idonee per lo stazionamento e la permanenza di gruppi familiari;

Rilevato che l'art. 3 - Definizioni degli interventi edilizi - del "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, alla lettera e.5) stabilisce che si configura quale intervento di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, soggetto a permesso di costruire, "l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, che siano utilizzati come abitazioni ...";

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come sostituito dall'art 6 del D.L. 23 maggio 2008 n. 92, convertito dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, in riferimento al potere di ordinanza dei sindaci per fronteggiare situazioni che accrescono e favoriscono l'insicurezza urbana;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 122 del 02.10.2009 *"Determinazione sanzione per la violazione delle ordinanze emanate dal sindaco ai sensi del combinato disposto dell' art. 54 del d.lgs. n. 267 del 2000 e del decreto ministeriale 05 agosto 2008"*;

Dato atto che della presente ordinanza è stata data preventiva comunicazione al Sig. Prefetto di Vicenza ai sensi dell'art. 54, comma 4, del citato D.Lgs. 267/2000;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno in data 05.08.2008 ed in particolare l'art. 2 lett. b) e c);

Vista la L. 24 novembre 1981 n. 689;

ORDINA

- 1) È vietato il bivacco nelle strade, aree di parcheggio e di sosta ed in generale in tutto il territorio comunale di Breganze - da intendersi come utilizzo improprio delle stesse come luoghi di propria dimora - con camper, furgoni, autoveicoli in genere e roulotte, veicoli comunque denominati, attrezzati e trasformati in abitazione;



COMUNE DI BREGANZE

Piazza G. Mazzini, 49 – 36042 Breganze

Tel. Centralino 0445/869300 – Fax 0445/869301

C.F. e P.I.: 00254180243

Sito Internet: www.comune.breganze.vi.it

e-m@il: info@comune.breganze.vi.it

- 2) Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi in vigore, ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa in misura fissa di Euro 500,00 (cinquecento/00);
- 3) All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a rimuovere gli eventuali rifiuti ed interrompere con immediatezza il comportamento scorretto. Qualora non abbia luogo l'allontanamento immediato è prevista la rimozione forzata di ogni mezzo.

AVVERTE

Che, a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, chiunque vi abbia interesse può ricorrere contro il presente provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione presso l'albo Pretorio del Comune di Breganze, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in via Straordinaria al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla sua pubblicazione presso l'albo Pretorio del Comune di Breganze.

DISPONE

La presente ordinanza è trasmessa alla Prefettura di Vicenza-Ufficio Territoriale del Governo, alla Questura di Vicenza, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Vicenza ed alla locale Stazione, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza, al Comando di Polizia locale di Breganze e resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune Breganze.

La posa di apposita segnaletica ad ogni strada di ingresso al Comune a cura del Servizio Lavori Pubblici del Comune.

Il Comando di Polizia Locale di Breganze e le Forze di Polizia sono incaricati della sorveglianza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

Breganze, lì 28/11/2009

IL SINDACO

Avv. Silvia Covolo

Ai sensi e per gli effetti della legge 7.8.1990 n. 241 si informa che:

Il Settore comunale di riferimento è: Polizia locale

Il Responsabile del servizio è: Attori Ido

Il Responsabile del procedimento è: Attori Ido

Tel. 0445/869380 Fax 0445/869381

orario ufficio:

martedì e venerdì 11.00-12.45, 17.30-18.30

mercoledì 9.00-12.45